



PARTE SPECIALE “E”

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Entrata in vigore: Delibera CdA n° D_64_17 del 13.10.2017

INDICE

| | |
|---|----|
| E.1 PREMESSA | 3 |
| E.2 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN FOR.TE | 3 |
| E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 5 |
| E.3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO | 5 |
| E.3.1 LA FORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE E L'ADDESTRAMENTO | 7 |
| E.4 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 8 |
| E.4.1 PROTOCOLLI PROCEDURALI | 11 |
| E.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV | 14 |

E.1 PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso For.Te., finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

Il Fondo For.Te., in qualità di datore di lavoro, è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/2008 – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In tale prospettiva, il Fondo è costantemente impegnato nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Il Fondo, in tale ottica, si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della salute e sicurezza, l'intera struttura organizzativa;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno del Fondo, gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

E.2 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN FOR.TE.

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro previste dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 3 del Modello *“Elenco dei reati presupposto”*), si evidenzia l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività del Fondo, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti organizzative e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività del Fondo. Si ritiene pertanto di valutare **diffuso** e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione.

Inoltre, per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, in ragione della già evidenziata natura integrata del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in essere presso il Fondo, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi effettuata dal Fondo in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.

Il documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”), redatto da For.Te. secondo la normativa prevenzionistica vigente, contempla l'analisi e la valutazione dei seguenti principali rischi:

- 1) rischi derivanti da carenze degli ambienti di lavoro;
- 2) rischi di natura elettrica;
- 3) rischio incendio;
- 4) rischi derivanti da carenze negli impianti, nelle macchine e nelle attrezzature di lavoro;
- 5) rischi derivanti dai seguenti agenti fisici:
 - rumore;
 - vibrazioni;
 - campi elettromagnetici;
 - radiazioni ottiche artificiali;
 - radiazioni ionizzanti;
 - illuminamento;
 - microclima;
- 6) rischi derivanti da agenti chimici;
- 7) rischi derivanti da agenti cancerogeni e/o mutageni e/o tossici per il ciclo riproduttivo;
- 8) rischio derivante dalla presenza di materiali contenenti amianto;
- 9) rischio derivante da agenti biologici;
- 10) rischi derivanti da atmosfere esplosive;
- 11) rischi trasversali, essenzialmente dovuti a:
 - utilizzo di videoterminali;
 - sovraccarico biomeccanico;
 - stress lavoro correlato.

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata ai gruppi di lavoratori eventualmente presenti in For.Te. che, indipendentemente dalle mansioni svolte, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari, quali le lavoratrici gestanti.

Nella valutazione dei rischi effettuata sono state, inoltre, tenute in considerazione le differenze di genere, le differenze di età e l'eventuale provenienza di alcuni lavoratori da altri Paesi.

E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da For.Te., alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari, e prevede, in particolare, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare condotte illecite, anche nella forma del concorso o del tentativo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato quali quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, siano idonei a costituire strumento per la commissione di tali illeciti;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure del Fondo o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e nel Codice Etico.

Deve altresì aggiungersi che For.Te. – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dapprima dal D.Lgs. 626/1994 e, più di recente, dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per For.Te. a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, il Fondo si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del lavoratore nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

E.3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

For.Te. ha anzitutto approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale del Fondo, coinvolgendo e sensibilizzando i Vertici e tutti i lavoratori.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi ed operativi e le responsabilità della Direzione, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto, la figura del Datore di Lavoro quale primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene dei lavoratori.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Presidente di For.Te., in qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il Datore di Lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, ha provveduto, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a conferire formale delega al Direttore del Fondo (Datore di Lavoro Delegato) per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e svolte, in virtù della delega, tutti compiti ad esso attribuiti dalla legge, esercitando i connessi poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Il Datore di Lavoro Delegato (Procuratore) assicura il puntuale rispetto degli adempimenti sostanziali e formali richiesti dal D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dalle fonti regolamentari e dalle norme tecniche, nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento da parte del Datore di Lavoro Delegato delle funzioni delegate, tra l'altro, attraverso il presente Modello, di cui è garantita la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

All'interno dell'organizzazione del Fondo ed in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, ad ogni Dirigente, individuato ai sensi dell'art. 2, lettera d), fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

Ai Preposti, inoltre, spetta il compito di sovrintendere all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle misure organizzative, procedurali e di controllo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo "RSPP"), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss. del D.Lgs. 81/2008, è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del Datore di Lavoro, trasmessa all'Ispettorato del Lavoro ed al servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL. Il RSPP è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale).

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, specialista in medicina del lavoro, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro del Fondo.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei lavoratori anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Con Comunicazione Organizzativa interna, è stato individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche solo "RLS"), ai sensi dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tale soggetto ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dal Fondo (art. 50 del D.Lgs. 81/2008).

A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione del Fondo;
- è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni periodiche di cui all'art. 35, indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Nell'ambito del Fondo sono state inoltre individuate le seguenti differenti tipologie di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti al Pronto Intervento: sono stati individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge, nonché dai regolamenti e dai provvedimenti emessi dal Fondo, nella gestione del pronto intervento.

Addetti alla Emergenza Incendi: sono stati individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge, nonché dai regolamenti e dai provvedimenti emessi dal Fondo, per la prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché dell'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato.

Addetti al Primo Soccorso: sono stati individuati gli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti sono stati individuati con apposita Comunicazione Organizzativa e vengono sottoposti a visita medica al fine di valutare le condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza e ricevono apposita formazione.

Tali figure ed i rispettivi compiti sono dettagliati nei seguenti protocolli di For.Te.:

- DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Piano di Emergenza ed Evacuazione, allegato al DVR;
- Istruzioni per l'emergenza, allegate al Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Nell'ambito della struttura della sicurezza assume rilevanza anche l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 nominato dal Fondo, il quale, pur non avendo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel Paragrafo E.5.

E.3.1 LA FORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE E L'ADDESTRAMENTO

La formazione e l'addestramento del personale, con specifico riguardo alla sicurezza ed all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni

rispetto al Modello Organizzativo in oggetto e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello stesso.

A tal fine, il Fondo assicura che ciascun lavoratore/operatore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni (qualora queste lo richiedano) o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Il Fondo, in attuazione del piano formativo periodico, procede alla definizione delle tipologie dei corsi da erogare e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

Il Fondo assicura, altresì, la circolazione delle informazioni all'interno della propria organizzazione al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno del Fondo è un elemento fondamentale per garantire adeguati livelli di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni al Fondo. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica adottata nella materia.

A tal fine, il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sull'organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E.4 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in For.Te. è integrato con la gestione dei processi e delle attività del Fondo. In particolare, il Fondo ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, il Fondo ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- identificazione e tracciabilità, mediante Comunicazioni Organizzative e Deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento,

delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);

- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività del Fondo;
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura del Fondo, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del DVR;
- adozione di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, che prevede:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro;
- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
 - accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico;
 - esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un Piano Sanitario volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei lavoratori;
- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei lavoratori, attraverso: la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi da erogare e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; la definizione di un piano formativo annuale;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno del Fondo per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;

- il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alla documentazione rilevante del Fondo, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i lavoratori qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che del Fondo, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza in dotazione al Fondo. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai

- regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure interne in materia di sicurezza;
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001:2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001;
 - deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dal Fondo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive;
 - deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

Il Fondo si impegna ad integrare ed aggiornare i principi descritti nel presente paragrafo ed i protocolli procedurali, qualora sia necessario al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

E.4.1 PROTOCOLLI PROCEDURALI

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti è posto a presidio di tutte le attività del Fondo, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dal Fondo e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione di ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il SPP ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del primo soccorso;
- gestione degli incidenti / infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati da For.Te.

– a firma del Presidente – sono i seguenti:

1. Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008), che contiene:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Al DVR sono allegati i rapporti delle Analisi Ambientali periodiche, l'Organigramma che rappresenta la struttura organizzativa generale del Fondo, le deleghe del Datore di Lavoro, le lettere di designazione del RSPP, del Medico Competente, del RLS, l'elenco degli Addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ecc. Tale documento viene rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori (ad esempio mutamenti organizzativi).

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori svolti in appalto: in tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il Datore di Lavoro, inoltre, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

2. Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008)

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad esempio incendio, scoppio, fuoriuscita di gas, ecc.) ed eventi naturali (ad esempio alluvione, terremoto, ecc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso. Tale Piano rappresenta un documento di "procedura in sicurezza del lavoro" che deve essere periodicamente aggiornato anche per adeguarlo alle mutate esigenze di sicurezza e allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

3. Verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi

Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano:

- *le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi* (art. 35, D.Lgs. n. 81/08)

Sono convocate dal Datore di Lavoro Delegato, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Dirigente Delegato

per la Sicurezza, il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, all'esame dei partecipanti viene sottoposto il DVR e si procede ad una condivisione delle problematiche e ad una pianificazione degli interventi preventivi e protettivi.

- *le prove di evacuazione dell'edificio*

Vengono effettuate periodicamente al fine di testare le procedure adottate nel piano di emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici del Fondo (lavoratori, consulenti, stagisti, ospiti, lavoratori di imprese esterne, ecc.).

- *le analisi ambientali periodiche*

Vengono effettuate con cadenza periodica le analisi ambientali obbligatorie per legge (ad esempio quelle volte a valutare le condizioni microclimatiche e la distribuzione e collocazione delle fonti di illuminazione), nonché le analisi ritenute opportune in relazione alle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui opera il Fondo.

- *gli interventi di manutenzione*

È assicurato, dal Responsabile dell'Area Organizzazione, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici del Fondo.

Nella gestione delle manutenzioni e verifiche, è data evidenza documentale delle attività svolte e dei flussi informativi tra Responsabile dell'Area Organizzazione ed il RSPP, con riguardo particolare alla segnalazione di nuovi impianti, collaudi, interventi manutentivi, esiti delle verifiche di manutenzione e/o di eventuali problematiche o malfunzionamenti riscontrati.

- *il sopralluogo negli uffici (art. 25, comma 1, lettera l), D.Lgs. 81/2008)*

Almeno una volta l'anno il RSSP, congiuntamente al Medico Competente ed al RLS, visita gli ambienti di lavoro.

- *l'aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze*

Il DVR ed il Piano per la gestione delle emergenze vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale e/o organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all'accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Fondo ha inoltre provveduto ad individuare un incaricato della vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo.

Tra i compiti del preposto all'osservanza della normativa in questione si segnalano:

- la vigilanza sull'applicazione del divieto di fumare all'interno dei locali del Fondo;
- l'accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari ai sensi del CCNL applicabile;
- la notifica dell'accertamento alle autorità competenti.

E.5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL’ODV

Con riferimento all’art. 6, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01, che impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all’art. 25 septies del Decreto.

Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l’obbligo di un flusso informativo strutturato verso l’Organismo di Vigilanza è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

Pertanto, ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, a cura del RSPP del Fondo, ed in particolare:

- il DVR;
- il Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Registro degli infortuni;
- ogni altro documento rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale, inoltre, è previsto l’invio all’OdV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nel Fondo. Il RSPP fornisce inoltre tempestivamente all’OdV i dati in merito ai c.d. “quasi-infortuni”, ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell’adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Dal punto di vista organizzativo, viene fornita all’OdV la preventiva comunicazione, da parte della Direzione, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ivi comprese quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’ambito delle attività di sicurezza e salute presso For.Te.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l’audizione, da parte dell’OdV, del RSPP di For.Te. sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro del Fondo, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L’OdV deve, inoltre, essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge, inoltre, le attività di seguito indicate:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello e rilevazione degli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dal Fondo con riferimento alla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo i termini indicati nella Parte Generale dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.